

GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI QUARAZZA E TRE FONTANE

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIEVE TESINO E CINTE TESINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONSEGUENTI ALLO SCIoglIMENTO DEL CONSORZIO PER LO SFRUTTAMENTO DELLE SORGENTI DI QUARAZZA E TRE FONTANE IN CC. PIEVE TESINO.

Nell'anno duemila____, il giorno _____ (__) del mese di _____ nella Sede Municipale del Comune di _____, tra i signori:

_____, nato a _____ il _____, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Pieve Tesino c.f. _____, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ dd. _____, esecutiva;

_____, nato a _____ il _____, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cinte Tesino, c.f. _____, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ dd. _____, esecutiva;

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. ____ dd. _____ avente ad oggetto "art. 90 DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L . Scioglimento del Consorzio per lo sfruttamento delle sorgenti di QUARAZZA e TRE FONTANE in CC. Pieve Tesino fra i Comuni di Pieve Tesino e Cinte Tesino", immediatamente esecutiva, è stata data attuazione all'art. 61 della L.R. 4.01.1993 n. 1, che impone la revisione dei Consorzi come in precedenza costituiti, sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme collaborative intercomunali previste dal capo VII dello stesso T.U.;
- risulta ora necessario disciplinare l'esercizio delle competenze del disciolto Consorzio per la programmazione, costruzione e successiva manutenzione di un acquedotto per la captazione dell'acqua potabile scaturente dalle sorgenti di QUARAZZA e del TRE FONTANE in CC. Pieve Tesino, e la distribuzione fino alle vasche di accumulo di ciascun comune;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 FINALITA'

I Comuni fondatori di Pieve Tesino e Cinte Tesino con la presente convenzione stabiliscono di provvedere in modo associato e coordinato alle funzioni e servizi necessari a garantire la programmazione, costruzione e successiva manutenzione e l'esercizio di un acquedotto per la captazione dell'acqua potabile scaturente dalle sorgenti di QUARAZZA e TRE FONTANE in CC. Pieve Tesino, denominato "Acquedotto di Quarazza e Tre Fontane".

Il Comune di Pieve Tesino (già comune capo-consorzio) in seguito alla presente convenzione assume la titolarità di tutti i rapporti facenti capo al Consorzio, a qualsiasi titolo derivanti, subentrandone pertanto nelle funzioni.

Agli interventi previsti per le suddette funzioni e servizi provvederà direttamente in qualità di comune capofila il Comune di Pieve Tesino.

ART. 2 GESTIONE ORDINARIA

Al Comune capofila compete :

- la gestione tecnica dell'acquedotto;
- la gestione della qualità dell'acqua;
- gli interventi per il corretto mantenimento ed esercizio degli impianti e per un adeguato livello di sicurezza degli impianti e dei servizi;
- ogni altra attività demandata dalla Conferenza dei Sindaci;
- la manutenzione ordinaria dell'impianto.

Per manutenzione ordinaria si intende il complesso delle attività e delle prestazioni occorrenti per mantenere in buono stato di funzionamento e conservazione ogni parte degli impianti, delle condotte e delle apparecchiature, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà.

ART. 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INVESTIMENTI

La manutenzione straordinaria comprende tutti gli interventi mirati alla conservazione, potenziamento e realizzazione degli impianti necessari per garantire un adeguato servizio di adduzione e di garanzia di adeguata riserva idrica, alla sostituzione di impianti e/o attrezzature, o parti di reti di distribuzione, o alla realizzazione di nuove reti di distribuzione o nuovi impianti di captazione, nonché alla realizzazione ed integrazione dei servizi tecnologici per la regolazione, il monitoraggio della qualità e quantità dell'acqua.

A questi provvederà il Comune di Pieve Tesino in qualità di comune capofila, previa consultazione e parere obbligatorio della conferenza dei Sindaci o loro delegati nelle forme previste dall'art. 5, provvedendo al riparto degli oneri come stabilito dalla presente convenzione.

Non sono compresi tra gli interventi della presente gestione convenzionata gli interventi sulle reti di distribuzione a valle dei serbatoi. A tal fine si allega una planimetria che individua i tratti di competenza della gestione associata dei Comuni.

ART. 4 INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

1. Per le opere in via di realizzazione, e segnatamente i lavori di "Adeguamento alle norme igienico-sanitarie dell'acquedotto consorziale dei Comuni di Pieve e Cinte Tesino" le prestazioni ed i servizi da svolgere da parte del Comune di Pieve Tesino in qualità di comune capofila saranno:

- proseguimento della pratica in tutti gli aspetti sia tecnici che contabili, compresi i rapporti con la Provincia per la concessione del contributo provinciale ed il rilascio di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni e nulla-osta necessari all'approvazione e all'appalto dell'opera;
- ogni attività occorrente all'appalto e realizzazione dell'opera, comprese le attività libero professionali ed amministrative necessarie, la gestione delle procedure espropriative e/o di asservimento, l'approvazione della contabilità finale, del certificato di collaudo e la rendicontazione al fine della liquidazione dei contributi.

ART. 5 FORME DI CONSULTAZIONE

Per l'approvazione dei progetti preliminari degli interventi di carattere straordinario di importo superiore ad euro 150.000,00, al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi i Consigli comunali dei due Comuni si avvalgono di un'apposita Commissione costituita dai Sindaci e da due Rappresentanti per ciascun Comune, di cui uno nominato dalla Minoranza politica.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono attribuite al Sindaco pro tempore del Comune di Pieve Tesino. Quelle di Vicepresidente al Sindaco pro tempore di Cinte Tesino che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento del medesimo. In subordine, le funzioni di Presidente sono svolte dal Membro della Commissione più anziano di età. La durata in carica dei Membri elettivi coincide con quella dei Consigli comunali che gli hanno eletti.

Periodicamente, il Sindaco del Comune di Pieve Tesino, o suo delegato, di iniziativa propria, o a seguito di richiesta di uno degli altri Comuni, ed in tal caso entro 10 giorni dalla richiesta, indice riunioni dei Sindaci dei Comuni convenzionati per la verifica del buon andamento della presente convenzione, per valutazioni in ordine ai costi della stessa e agli stanziamenti di fondi eventualmente necessari, per assumere decisioni in ordine ai punti 3 e 4 della presente convenzione, con esclusione delle attribuzioni riservate alla Commissione, e, in ogni caso, per la trattazione di particolari questioni.

Ciascun rappresentante dei Comuni può farsi assistere a tali riunioni dal proprio tecnico designato e/o dall'Assessore competente per materia.

La Conferenza dei Sindaci o dei delegati è legalmente costituita quando risultano presenti la entrambi i Comuni associati. Le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza numerica dei soci presenti.

Ogni Comune convenzionato ha sempre il diritto di verificare lo stato degli impianti, le opere ed i siti, di prendere visione degli atti inerenti la gestione e di ottenerne gratuitamente copia.

ART. 6 RIPARTO DELL'ACQUA DERIVATA E RAPPORTI FINANZIARI

La quantità d'acqua che, in base agli atti di concessione in essere, i Comuni di Pieve e Cinte Tesino possono derivare dalle sorgenti QUARAZZA e TRE FONTANE sarà ripartita tra gli stessi Comuni in uguale misura.

Le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, di investimento, di sorveglianza e di esercizio dell'acquedotto sono a carico di tutti Comuni in proporzione alle relative dotazioni di acqua. Le spese generali e cioè le spese di carattere amministrativo (cancelleria, postali, stampati, compensi dipendenti) saranno ripartite tra tutti i comuni in proporzione alla dotazione di acqua.

Le spese straordinarie, debitamente approvate dall'organo competente e/o funzionario responsabile del Comune capofila, verranno trasmesse dal Comune di Pieve Tesino al Comune di Cinte Tesino, sulla base di dettagliata documentazione di spesa. I Comuni provvederanno a liquidare la quota di spettanza entro 60 giorni dalla richiesta.

Sarà cura del Comune di Pieve Tesino provvedere ad introitare i contributi provinciali già ottenuti, e quelli che verranno eventualmente concessi, garantendone la detrazione sugli importi dovuti pro quota dai Comuni convenzionati.

Le spese annuali derivanti dalla concessione di derivazione di acque pubbliche saranno ripartite per le quote previste per le spese ordinarie con rendicontazione annuale.

ART. 7 RAPPORTI PATRIMONIALI

Sui beni costituiti da opere di presa, impianti, condutture, vasche, serbatoi di accumulo, attualmente intavolati a nome dei singoli Comuni, così come sulle nuove opere che verranno costruite o ricostruite, su nuovi impianti di approvvigionamento, adduzione, estensione della

rete e potenziamento in genere del sistema idrico, i Comuni si impegnano a costituire, con separati atti, una comunione pro quota in proporzione alle relative dotazioni di acqua di cui all'art. 6.

I Comuni si impegnano ad intraprendere le pratiche per l'estinzione/sospensione/modificazione del diritto di uso civico eventualmente gravante su tali beni e per la cessione a titolo gratuito degli stessi sulla base dei tipi di frazionamento che saranno opportunamente predisposti in una fase immediatamente successiva ai lavori previsti nell'articolo 4.

ART. 8 DURATA

La presente convenzione ha durata di anni dieci (10 anni) con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si intenderà rinnovata per un ulteriore periodo di uguale durata, salvo specifica determinazione degli enti contraenti.

ART. 9 INDENNIZZI

Annualmente verrà riconosciuto un indennizzo in favore del Comune territorialmente competente che – per ragioni igienico sanitarie - dovrà bandire la monticazione e il pascolo di zone afferenti i bacini di raccolta delle sorgenti. L'indennizzo sarà pari al 50% del mancato introito calcolato sul canone di concessione stimato consensualmente dai due Sindaci.

ART.10 NORMA FINALE

La modificazione, compresa l'estinzione anticipata della presente convenzione, l'approvazione di progetti e programmi di sviluppo, la costituzione di diverse forme collaborative dovranno essere preventivamente approvate nelle forme dell'art. 5 con il voto favorevole di tutti i soci e con il 100% della dotazione d'acqua complessiva. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente definite in via amministrativa. In caso di esito negativo, le controversie saranno devolute ad un collegio arbitrale di tre componenti, due scelti dalle parti ed uno nominato dal Presidente del Tribunale di Trento.

Per il Comune di Pieve Tesino _____

Per il Comune di Cinte Tesino _____